



***Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti***

***CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA***

ORDINANZA n. 163/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento;

VISTO il D.M. 9 novembre 2004, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha sostituito il D.M. 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina protetta "Cinque Terre", assorbendone tutti gli effetti prodotti (G.U.R.I. n° 24 del 31 gennaio 2005);

VISTO il foglio n° 3/2849 in data 11 maggio 2005 del Comando Zona Fari della Spezia;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 10 del citato Decreto, il soggetto gestore ha determinato con Disciplinare provvisorio le modalità e le condizioni di esercizio delle attività consentite, così come contemplate dall'art. 8 del medesimo D.M. , in attesa della successiva predisposizione del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'esito positivo della verifica di conformità al D.M. 9 novembre 2004 del Disciplinare provvisorio, come da dispaccio n° DPN/7D/2005/14262, in data 7 giugno 2005, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale per la protezione della natura;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n°394 (Legge quadro sulle aree protette);

CONSIDERATO che il predetto Disciplinare provvisorio deve essere recepito con Ordinanza della competente Capitaneria di Porto, ai sensi dell'articolo 10 – comma 4 – del D.M. 9 novembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,

ORDINA

Art. 1

1. E' recepito il Disciplinare provvisorio dell'area marina protetta "Cinque Terre" , che fa parte integrante della presente Ordinanza.

2. Tutti gli aspetti gestionali e le modalità attuative per lo svolgimento delle attività indicate nel presente provvedimento, sono demandati, nei casi previsti, ad apposita autorizzazione da parte del soggetto gestore dell' area marina protetta in questione, che curerà i connessi aspetti organizzativi ed esecutivi.

Art. 2

1. La delimitazione dell'area marina protetta "Cinque Terre" è stata definita con il Decreto 9 novembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (**articolo 5**). L'area marina protetta in questione, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti riportati nella rielaborazione grafica della carta n° 3 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al decreto istitutivo predetto, del quale costituisce parte integrante anche della presente Ordinanza:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A1)	44° 09'.05 N	009° 37'.10 E (in costa)
B)	44° 08'.29 N	009° 36'. 06 E
C)	44° 03'.54 N	009° 43'. 48 E
D1)	44° 04'.99 N	009° 45'. 68 E (in costa)

Le coordinate geografiche indicate sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

2. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

La zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
E1)	44° 08'. 65 N	009° 37'. 42 E (in costa)
E)	44° 08'. 46 N	009° 37'. 24 E
F)	44° 08'. 05 N	009° 37'. 58 E
G)	44° 07'. 88 N	009° 38'. 29 E
H)	44° 08'. 16 N	009° 38'. 55 E
H1)	44° 08'. 25 N	009° 38'. 34 E (in costa)

b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
T1)	44° 05'. 43 N	009° 44'. 37 E (in costa)
T)	44° 05'. 53 N	009° 44'. 17 E
U)	44° 05'. 34 N	009° 44'. 48 E
U1)	44° 05'. 58 N	009° 44'. 81 E (in costa)

3. La zona “**B**” di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
L1)	44° 08'. 98 N	009° 37'. 10 E (in costa)
L)	44° 08'. 79 N	009° 36'. 86 E
M)	44° 07'. 81 N	009° 37'. 67 E
N)	44° 07'. 81 N	009° 38'. 32 E
P)	44° 08'. 51 N	009° 38'. 94 E
P1)	44° 08'. 68 N	009° 38'. 58 E (in costa)

b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
Q1)	44° 05'. 79 N	009° 44'. 36 E (in costa)
Q)	44° 05'. 79 N	009° 44'. 07 E
R)	44° 05'. 47 N	009° 43'. 67 E
S)	44° 05'. 04 N	009° 44'. 31 E
S1)	44° 05'. 52 N	009° 44'. 94 E (in costa)

4. La zona “**C**” di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come riportato nell'articolo 2 della presente Ordinanza.

Art. 3

1. L'area marina protetta a mare ed a terra è segnalata da boe e pali per segnaletica marittima di tipo speciale. In particolare, le zone dell'area marina protetta sono segnalate a mare ed a terra nel seguente modo, così come riportato negli appositi Avvisi ai Naviganti :

ZONE “A”

Punti a mare

Boe ormeggiate nei punti contrassegnati dalle lettere (**E – F – G – H**) (**T – U**) aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Colore della luce: gialla
- Altezza della luce slm.: **3,5** mt.
- Portata luminosa: **2** Nm
- Caratteristica Luminosa: **0,5** sec. luce – **1** sec. Eclisse – **0,5** sec. Luce – **4** sec. Eclissi = Periodo **6** sec.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al di sopra della sorgente luminosa;

Visibilità a giro di orizzonte

Punti a terra

Pali per segnaletica marittima di tipo speciale posti nei punti contrassegnati dalle lettere (**E1 – H1**) (**T1 – U1**) , aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Colore della luce: giallo
- Altezza della luce slm.: **4,5** mt.
- Caratteristica Luminosa: **0,5** sec. luce – **1** sec. Eclisse – **0,5** sec. Luce – **4** sec. Eclissi = Periodo **6** sec.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al di sopra della sorgente luminosa;
- Visibilità a giro di orizzonte

ZONE “B”

Punti a mare

Boe ormeggiate nei punti contrassegnati dalle lettere (**L – M – N – P**) (**Q – R - S**) , aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Altezza della struttura slm.: **3,5** mt.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al vertice della struttura;
- Visibilità a giro di orizzonte

Punti a terra

Pali per segnaletica marittima di tipo speciale posti nei punti contrassegnati dalle lettere (**L1 – P1**) (**Q1 – S1**) aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Altezza della struttura slm.: **4,5** mt.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al vertice della struttura;
- Visibilità a giro di orizzonte.

ZONA C

Punti a mare

Boe ormeggiate nei punti contrassegnati dalle lettere (**B e C**) aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Colore della luce: gialla
- Altezza della luce slm.: **3,5** mt.
- Portata luminosa: **3** Nm
- Caratteristica Luminosa: **0,5** sec. luce – **4,5** sec. Eclisse = Periodo **5** sec.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al di sopra della sorgente luminosa;
- Visibilità a giro di orizzonte

Punti a terra

Pali per segnaletica marittima di tipo speciale posti nei punti contrassegnati dalle lettere (**A1 e D1**) aventi le seguenti caratteristiche:

- Colore della struttura: giallo
- Colore della luce: gialla
- Altezza della luce slm.: **4,5** mt.
- Portata luminosa **3** Nm.;
- Caratteristica Luminosa: **0,5** sec. luce – **4,5** sec. Eclisse = Periodo **5** sec.
- Miraglio radarabile colore giallo a forma di doppia croce di S. Andrea posto al di sopra della sorgente luminosa;
- Visibilità a giro di orizzonte

2. I segnalamenti di cui al precedente comma, consentono l'individuazione delle zone di mare **A, B e C**, rispettivamente di riserva integrale, generale e parziale.

Art. 4

1. La presente Ordinanza, che entra in vigore alle ore 08,00 del 8 luglio 2005, ha carattere provvisorio, considerato che il soggetto gestore dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D.M. 09 Novembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dovrà formulare – entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto stesso – il relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 5

1. I trasgressori, salvo che il fatto non si configuri quale reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dell'art. 30 della Legge n° 394/91.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché attraverso diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 04.07.2005

f.to **IL COMANDANTE**
C.V. (CP) Ilarione DELL'ANNA

